

ASSOCIAZIONE

UN.I.CO.

UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI

STATUTO LOCALE

Art.1 - Identità

La sezione provinciale costituisce sezione territoriale di UNICO. Il suo ambito territoriale coincide con la circoscrizione dell'Ordine/Collegio.

Art.2 – Scopo

Le finalità e gli scopi della sezione provinciale, di natura sindacale, sono i medesimi analiticamente descritti nell'articolo 3 dello statuto nazionale, a cui integralmente si rinvia.

Art.3 – Attività interna ed esterna

La sezione provinciale è autonoma nell'individuazione delle linee di azione provinciale per la realizzazione degli scopi istituzionali e ciò proprio per valorizzare l'attività locale, stimolare idee idonee a soddisfare al meglio le esigenze e le specificità dei commercialisti locali. Pertanto, a livello provinciale, può stipulare convenzioni, ratificare accordi, creare gruppi di acquisto di forniture, organizzare e svolgere iniziative culturali e ogni altra attività istituzionalmente prevista.

La sezione provinciale, relativamente alle proprie finalità istituzionali, ha autonoma legittimazione processuale attiva e passiva e, se lo ritiene opportuno, può chiedere il sostegno e l'appoggio, anche economico, del Consiglio Nazionale per le azioni attivate o subite, di cui rimane peraltro unica titolare.

La sezione provinciale è tuttavia tenuta ad affiancare il nazionale in ogni iniziativa legale di rilievo ed interesse generale che necessiti a fini procedurali e di legittimazione processuale, di un coinvolgimento provinciale.

Art.4 – Sede, segni distintivi, logo e sito internet

La sede della sezione provinciale può essere individuata in apposito ufficio o studio, purché non presso altre associazioni, enti o società (spa, srl, snc, sas, soc. coop.). In mancanza di specifica individuazione la sede sarà presso lo studio del Presidente Provinciale.

Il logo provinciale, così come ogni altro elemento distintivo (da es. carta intestata), sono unicamente quelli nazionali con la sola aggiunta dell'indicazione della provincia.

Il sito internet sarà accessibile transitando attraverso la home page del sito web nazionale e dovrà avere caratteristiche e struttura rispondenti con quelli del sito nazionale.

Art.5 – Operatività

La sezione provinciale, fermo restando che non ha fini di lucro, potrà dotarsi di partita IVA se ciò sarà utile a reperire più agevolmente sponsorizzazioni per finanziare le attività organizzate.

Ogni attività, pubblicazione, convenzione, convegno, corso, ecc., sarà gratuita per gli associati.

La sezione provinciale dovrà avere un conto corrente, ciò anche per facilitare i trasferimenti delle quote e dei contributi dal nazionale a livello locale.

Art.6 - Patrimonio

E'costituito da tutte le entrate per contributi, sovvenzioni, quote degli associati e sponsorizzazioni.

Ogni risorsa finanziaria, ulteriore e diversa, dalle entrate per quote di iscrizione, al pari di queste ultime, non è distribuibile agli associati.

In caso di liquidazione e scioglimento della sezione ogni residuo attivo affluirà nelle casse nazionali, salvo che la sezione provinciale deliberi di attribuirlo ad un ente benefico contestualmente individuato.

Art. 7 - Iscrizioni

Le iscrizioni avvengono secondo le modalità fissate dall'art.7 dello statuto nazionale. Il modulo di adesione/iscrizione dovrà contenere, le generalità del richiedente e tutti i dati personali pubblicati sul proprio Albo, oltre alla propria e-mail e alla propria firma. Inoltre dovrà contenere le sottoscrizioni liberatorie ai fini della privacy sia per l'archiviazione e conservazione dei dati (data di nascita, residenza, indirizzo dello studio, telefono, indirizzo e-mail) e documenti di identità da allegare al modulo di iscrizione, sia autorizzazione espressa al nazionale e alla sezione provinciale ad inoltrare i propri dati ad enti pubblici e/o

privati, commerciali e non, che siano convenzionate con l'associazione ovvero qualora ciò sia necessario per dimostrare la consistenza numerica dell'associazione al fine di ottenere migliori convenzioni, sconti, trattamenti contrattuali, ritenuti utili per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione.

I commercialisti saranno iscritti alla sezione provinciale corrispondente a quella dell'Ordine/Collegio a cui appartengono.

Art.8 – Costituzione

La sezione provinciale per essere validamente costituita deve avere almeno dodici associati (iscrittisi mediante versamento della quota al nazionale e la compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione/iscrizione con i contenuti indicati nell'art. precedente) rappresentanti sia la componente dottori che ragionieri.

Raggiunto tale numero di associati sarà possibile convocare l'assemblea per l'elezione degli organi sociali provinciali.

Art.9 – Organi sociali provinciali

Sono organi dell'associazione provinciale:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Collegio dei Revisori Provinciale;
- il Collegio dei Probiviri Provinciale;
- il Comitato Provinciale dei Praticanti.

Art.10 – L'assemblea Provinciale

L'assemblea Provinciale, a cui partecipano e votano solo i soci ordinari, si riunisce:

- 1) per eleggere i rappresentanti locali;
- 2) per approvare annualmente il bilancio;
- 3) per formare la volontà che il presidente provinciale rappresenterà nell'assemblea nazionale;

4) ogni qualvolta sia richiesto da un un componente del Consiglio Provinciale o dal venti per cento degli iscritti.

Dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Provinciale.

Le convocazioni debbono essere inviate almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, a mezzo raccomandata A/R o e-mail (di cui vanno documentate e conservate le notifiche di consegna) e nelle stesse debbono essere precisati il luogo, il giorno e l'ora dell'inizio dei lavori nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia intervenuto più di un terzo degli aventi diritto. Delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea per delega ad altro associato.

Art. 11 - Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è l'organo amministrativo della sezione *(come disciplinato dall'art.26 dello statuto nazionale a cui si rinvia)*.

Resta in carica quattro anni e si compone di 9, 11, 13 o 15 membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il numero dei componenti viene determinato in base al numero di candidati della lista vincente.

Tale numero di componenti sarà vincolante per tutta la durata della sezione provinciale.

L'elezione avviene in assemblea ordinaria, mediante il metodo delle liste contrapposte.

In presenza di più liste vincerà quella che avrà ottenuto più voti e saranno eletti tutti i candidati che la compongono. Ogni lista dovrà indicare nome e cognome dei candidati preceduto da un numero (il n°1 per il candidato presidente, n°2 per il candidato vicepresidente, n°3 per il candidato tesoriere e n°4 per il candidato segretario, i numeri successivi saranno ininfluenti essendo tutti consiglieri).

Contro il risultato elettorale potrà essere proposto, entro tre giorni dallo scrutinio e dalla proclamazione degli eletti, ricorso al Collegio dei Probiviri / Probiviro (ovviamente quello in

carica prima dell'elezione, con la conseguenza che tale Collegio/Probiviro scaduto rimane in carica fino all'adozione della sentenza sul ricorso elettorale).

Il ricorso, proposto da chiunque vi abbia interesse, deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R, via fax o via mail al Presidente del Collegio. La sentenza deve essere pronunciata entro giorni sette dal ricevimento del ricorso da parte del Presidente del Collegio e notificata mediante raccomandata A/R presso il domicilio eletto dai ricorrenti in calce al ricorso stesso. Tale sentenza è impugnabile, entro giorni cinque dal ricevimento, dinnanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale mediante raccomandata A/R da notificare presso la sede nazionale. La sentenza del Collegio dei Probiviri nazionale è definitiva ed inappellabile. Nelle more della sentenza definitiva resta in carica il Consiglio Provinciale precedente.

Le elezioni vengono convocate secondo quanto previsto per l'assemblea provinciale (*art.10.2 dello statuto nazionale*). Presso il luogo dell'adunanza saranno esposte le liste dei candidati per il Consiglio Provinciale.

Le cariche istituzionali all'interno del Consiglio Provinciale sono:

Il Presidente rappresenta la Sezione Provinciale nei rapporti e nelle attività istituzionali (può eventualmente delegarle in forma scritta, per singoli atti, ad altro membro del Consiglio Provinciale) ed ha poteri di firma.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento, o delega del presidente.

Il Tesoriere redige la bozza di bilancio locale e lo sottopone all'esame del Consiglio Provinciale.

Il Segretario cura l'attività amministrativa della sezione.

Delle riunioni del Consiglio Provinciale viene redatto verbale da sottoscrivere a cura dei presenti che è a disposizione degli associati locali.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori Provinciale e il Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori Provinciale o il Revisore Unico controlla la regolarità contabile e la legittimità delle attività economiche del Consiglio Provinciale, ai sensi di quanto previsto dalla legge e dallo statuto (*come disciplinato dall'art.29 dello statuto nazionale a cui si rinvia*).

La sua presenza non è obbligatoria per il quadriennio di attività della sezione provinciale.

A partire dal secondo quadriennio la figura del revisore è obbligatoria, nella composizione collegiale qualora il numero degli iscritti superi i 30 all'atto di convocazione delle elezioni.

Il Collegio o il Revisore Unico restano in carica quattro anni.

Le modalità di formalizzazione delle candidature e di elezione sono le medesime previste per il Collegio dei Revisori nazionali (candidature singole).

Nel caso di revisore unico viene eletto il revisore più votato.

Nel caso di Collegio diviene presidente colui che ha ottenuto più voti e diventano effettivi il secondo e terzo candidato più votati. In caso di parità prevale il più anziano professionalmente. Il primo e il secondo dei non eletti diventano supplenti. (nel caso del Revisore Unico il primo dei non eletti diviene supplente).

Contro il risultato delle elezioni può presentare ricorso, con le modalità sopra descritte per il Consiglio Provinciale, ciascun candidato.

La votazione del Collegio o del Revisore (come quella dei Probiviri) avviene nella stessa assemblea prevista per l'elezione del Consiglio Provinciale e i nominativi dei candidati saranno esposti nel luogo della prevista adunanza.

Art.13 - Il Collegio dei Probiviri Provinciale

Il Collegio dei Probiviri Provinciale si compone di tre membri effettivi.

In osservanza del numero degli iscritti (all'atto di convocazione delle elezioni, il Consiglio Provinciale uscente stabilirà se dovrà essere eletto il Collegio dei Probiviri (con due supplenti) o il Probiviro Unico (con un supplente).

Il Collegio, o il Probiviro unico, resta in carica quattro anni.

Si pronuncia sulle controversie tra gli associati della Sezione, in tema di iscrizioni, elezioni locali, cause di indegnità ed espulsione, ecc. *(come disciplinato dall'art.30 dello statuto nazionale a cui si rinvia)*.

La figura del probiviro è sempre obbligatoria. Sarà richiesta in forma collegiale in numero pari a tre, qualora il numero degli iscritti superi i 30 all'atto di convocazione delle elezioni.

In caso di controversie tra associati (non di natura elettorale), il ricorso al Collegio viene proposto da ogni interessato. Il ricorso proposto deve essere inoltrato mediante raccomandata A/R, via fax o via mail al Presidente del Collegio. La sentenza deve essere pronunciata entro giorni trenta (sette solo per la materia elettorale) dal ricevimento del ricorso da parte del Presidente del Collegio e notificata mediante raccomandata A/R presso il domicilio eletto dai ricorrenti in calce al ricorso stesso. Tale sentenza è impugnabile, entro giorni 5 dal ricevimento, dinnanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale mediante raccomandata A/R da notificare presso la sede nazionale. La sentenza del Collegio dei Probiviri nazionale è definitiva ed inappellabile.

Le modalità di formalizzazione delle candidature e di elezione sono le medesime previste per il Collegio dei Probiviri Nazionali.

Diviene presidente colui che ha ottenuto più voti e in caso di parità il più anziano professionalmente, diventano effettivi il secondo e terzo. Il primo e il secondo dei non eletti diventano supplenti. Nel caso del Probiviro il primo dei non eletti diviene supplente.

Contro il risultato delle elezioni può presentare ricorso, con le modalità sopra previste per il Consiglio Provinciale, ciascun candidato.

Art.14 - Il Comitato Provinciale dei Praticanti

Il Comitato Provinciale dei Praticanti si compone di cinque membri e dura in carica tre anni.

Viene eletto nell'ambito dell'assemblea provinciale dei praticanti, in cui possono votare solo i praticanti regolarmente iscritti. Viene convocata dal Consiglio Provinciale. Il meccanismo

elettorale prevede la stessa modalità delle liste contrapposte, utilizzata per il Consiglio Provinciale, con indicazione del capolista che è candidato come Rappresentante Provinciale dei Praticanti.

Art.15 – Esclusione del socio

Nei casi di indegnità, il Consiglio Provinciale sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può proporre al Consiglio Nazionale l'esclusione del socio. I casi di indegnità così come comportano l'esclusione, precludono alla iscrizione o rinnovo di iscrizione.

Art. 16 – Modifiche dello statuto provinciale

Esiste solo uno statuto locale identico ed applicato in tutta Italia. Esso potrà essere modificato solo con apposita delibera del Consiglio Nazionale che sarà immediatamente operativa in tutte le Sezioni Provinciali.

(approvato con delibera di Consiglio Nazionale del 21 settembre 2006)